



**Assicurazioni**

## **INCENDIO MUTUI**

**Contratto di Assicurazione Incendio dedicato  
ad Abitazioni Civili, Studi Professionali,  
Attività Commerciali, Rurali o Artigianali**

■ **Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa  
comprendiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere  
consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto** ■

■ **Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa** ■



HDI Assicurazioni S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale:  
Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I)  
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500  
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:  
04349061004 del Registro Imprese di Roma,  
N. REA: RM-757172  
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni  
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta  
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022  
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"  
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

**NOTA INFORMATIVA****CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "INCENDIO MUTUI"****Documento aggiornato a Giugno 2016**

*La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.*

*Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.*

Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo Informativo, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società ([www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it)).

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE****1. Informazioni generali**

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni".

Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39 06.4210.31.

Sito Internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it) – indirizzo di posta elettronica: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it).

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 di Assicurazione ed all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Il Patrimonio netto della Compagnia (così come risultante a seguito dell'approvazione del bilancio 2015) ammonta a 217,71 milioni di Euro, di cui Capitale Sociale 96,00 milioni e Riserve patrimoniali 121,71 milioni.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2015 è pari a 144,0%.

Questo indicatore fornisce un'informazione sintetica in merito alla stabilità della compagnia e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

**B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Il contratto è di norma stipulato con tacito rinnovo, tale indicazione viene specificata nella Scheda di polizza.

Pertanto, come previsto dall'Art. 1.7 "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione", in mancanza di disdetta, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

**Avvertenza**

*La disdetta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. In tal caso la garanzia cesserà alla scadenza del contratto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2<sup>o</sup> comma, del codice civile.*


*Laddove, fosse indicato nella Scheda di polizza "Tacito Rinnovo: NO" la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 secondo comma del codice civile, come previsto dall'Art. 1.12 "Deroga al patto di tacita proroga" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale".*

**3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Le indicazioni riportate sulla presente nota informativa si riferiscono a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente e dalla Società.

Il contratto offre una garanzia assicurativa contro il rischio "Incendio" per le costruzioni immobiliari poste a garanzia del finanziamento erogato da un Istituto di Credito e costituite da fabbricati anche in corso di costruzione o porzioni di fabbricato destinati a: civili abitazioni; studi professionali; attività commerciali, rurali o artigianali.

A titolo esemplificativo, ma non esauritivo, con il contratto la Società si obbliga ad indennizzare, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato a seguito di: incendio con sviluppo di fiamma, azione diretta del fulmine, esplosione e scoppio anche esterni non causati da ordigni esplosivi; fuoriuscita di fumo a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento adeguatamente collegati a condutture o camini; l'urto di veicoli stradali compresi i guasti e le spese sostenute per impedirne la propagazione (Garanzia Base).



Per il dettaglio delle garanzia Incendio prestate nel contratto si rimanda all'Art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione", delle "Norme che Regolano l'assicurazione Incendio".

Tali garanzie sono integrate dalle Garanzie Complementari e Condizioni Aggiuntive sempre valide ed operanti come Fumo (Garanzia complementare A); Parificazione danni (Garanzia complementare B); Buona Fede (Condizione aggiuntiva E); Fabbricati in corso di costruzione (Condizione aggiuntiva F).

È possibile ampliare le garanzie con specifiche Condizioni Particolari nel qual caso il contratto prende la denominazione di "Garanzia Completa" e prevede inoltre la garanzia Acqua condotta i danni da allagamento, bagnamento o spargimento d'acqua provocati da rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato (Condizione particolare G); Colaggio impianti automatici di estinzione i danni cagionati agli enti assicurati a seguito di rottura accidentale di impianti automatici di estinzione (Condizione particolare H); Anticipo indennizzi quale acconto dell'importo a seguito di sinistro (Condizione particolare I); Ricorso Terzi, per cui la Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 50.000,00, delle somme che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute (Condizione particolare L); Eventi atmosferici come uragani, bufere, trombe d'aria, bagnamenti causati da pioggia o grandine penetrata attraverso rotture o lesioni del tetto o dei serramenti; danni alle vetrate o ai serramenti provocati dalla grandine (Condizione particolare M); Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di sabotaggio o terrorismo (Condizione particolare N).

#### Avvertenza

*Franchigie - scoperti - limiti di indennizzo - esclusioni - Valore intero - Valore a nuovo*

*Fermo quanto previsto dall'Art. 2.13 "Limite massimo di indennizzo" delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" l'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo e franchigie evidenziati alle Condizioni Particolari O e P delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio".*

*Le specifiche garanzie prevedono franchigie o limitazioni come ad esempio, gli eventi socio-politici, gli eventi atmosferici o i danni d'acqua condotta hanno una franchigia per sinistro di € 150,00; mentre per tutti i danni relativi alle attività commerciali, rurali o artigiane in caso di evento doloso è previsto uno scoperto del 20% con il minimo di € 5.000,00.*

Esempio: a causa dello spargimento di acqua dovuto ad una rottura accidentale del tubo di un lavandino il fabbricato assicurato, subisce un danno che, a seguito della perizia, viene stimato e concordato tra le parti in € 1.000,00. Dal momento che la franchigia prevista in polizza per i danni da acqua condotta è pari a € 150,00, l'Assicurato si vedrà riconoscere un indennizzo di € 850,00, rimanendo l'importo della franchigia a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui l'importo totale del danno sia stimato pari o inferiore a € 150,00, all'Assicurato non sarà dovuto alcun indennizzo.

*L'assicurazione Incendio è prestata a "Valore intero", il che comporta l'applicazione della deroga alla proporzionale come disciplinato dall'Art. 2.11 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".*

Esempio di regola proporzionale:

- A) Valore del bene inteso come costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato € 110.000,00
- B) Valore assicurato per il fabbricato a valore intero € 50.000,00
- C) Deroga alla proporzionale pari al 10% di € 50.000,00 = € 5.000,00
- D) Danno accertato a seguito di sinistro incendio al fabbricato € 20.000,00

Indennizzo: proporzione tra  $\frac{(B+C)xD}{A}$


Importo liquidato € 10.000,00

L'assicurato avendo richiesto la garanzia per il 50% del valore del bene riceverà l'indennizzo pari al 50% del danno da lui effettivamente subito.

*L'assicurazione è prestata nella forma "Valore a nuovo" per cui l'ammontare del danno viene determinato stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti o per riparare quelle danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.*

*Il contratto prevede l'esclusione di alcuni rischi dalla garanzia Incendio, quali, a titolo esemplificativo, i danni al fabbricato cagionati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, o i danni causati da crollo o cedimento strutturale del fabbricato; i danni al fabbricato verificatisi in occasione di terremoti, inondazioni, alluvioni o eruzioni vulcaniche, i danni causati da dolo dell'Assicurato, i danni agli impianti determinati da usura, corrosione o difetti di materiale.*

*Per il dettaglio dei rischi esclusi dall'assicurazione Incendio si rimanda all' Art. 2.2 "Esclusioni" delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio".*



#### **4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

Il contratto viene stipulato, sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente riportate nel retro della Scheda di polizza ed è regolato per tutte le garanzie dall'Art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

##### **Avvertenza**

*Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1910 del codice civile, così come disposto all'Art. 1.1 "Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio", delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".*

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Ove, nel corso del contratto avvengano eventi che possano generare un aggravamento o una diminuzione del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società.

La mancata comunicazione potrà comportare conseguenze quali la perdita totale o parziale del diritto indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come meglio specificato agli Artt. 1.4, 1.5 ed 1.6 delle Condizioni di assicurazione alle quali si rinvia.

Esempio di aggravamento del rischio per la garanzia Incendio: al momento della stipula del contratto al di sotto della porzione di fabbricato assicurata sono presenti esercizi commerciali di barbiere e macellaio; nel corso del contratto uno di questi cessa l'attività e viene trasformato in un deposito di infiammabili; tale aggravamento deve essere comunicato per iscritto alla Società, pena la decadenza delle garanzie.

#### **6. Premi**

Il premio può essere corrisposto annualmente o in unica soluzione al momento della stipula della contratto.

Nei contratti di assicurazione connessi a mutui o ad altri contratti di finanziamento i costi a carico del Contraente ammontano mediamente al 39,02% rispetto al premio di cui la quota parte percepita in media dall'intermediario ammonta al 25,00% del premio imponibile.

Prendendo ad esempio un premio medio imponibile di polizza pari a € 766,67 i costi a carico del Contraente ammontano a € 299,15 di cui la quota parte percepita dall'intermediario ammonta a € 191,67.

Per le polizze stipulate connesse a mutui o altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato dei costi amministrativi e per l'intermediario.

In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato come disposto dall'Art. 1.10.

##### **Forme di Pagamento previste**

La Società o gli intermediari possono ricevere dal Contraente a titolo di pagamento del premio:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  - b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico senza oneri a carico del Contraente, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
- È ammesso il pagamento in denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

#### **7. Rivalse (Surrogazione)**

In caso di pagamento dell'indennità l'assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili (art. 1916 del codice civile).

#### **8. Diritto di Recesso**


##### **Avvertenza**

*Il recesso può avvenire bilateralmente a seguito di sinistro ai sensi dell'Art. 1.6 "Recesso in caso di sinistro".*

*Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.*

*L'eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.*

*Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l'Assicurato trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 60 gg e con effetto dalla fine dell'annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso (Art. 1.7 "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione", delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale").*



*Per i contratti stipulati tramite internet o altri canali telematici il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Società e dichiarazione scritta di non aver avuto sinistri nel periodo di validità del contratto.*

*Alla ricezione di tali richiesta la Società provvederà al rimborso del premio pagato al netto dell'imposta (Art. 1.11 "Diritto di ripensamento" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale").*

#### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

#### **10. Legge applicabile al contratto**

Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana salvo che il rischio sia ubicato in altri Stati ed in tal caso si applica quanto previsto all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005.

#### **11. Regime fiscale**

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente, come indicato all'Art. 1.8 "Oneri fiscali", delle "Norme che Regolano l'assicurazione in generale". L'imposta attualmente in vigore è così stabilita:  
- Incendio 22,25%.

### **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

#### **12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

##### **Avvertenza**

*L'Assicurato deve dare avviso all'assicuratore in caso di sinistro nei termini e modalità previsti all'Art. 2.5 "Obblighi in caso di sinistro" delle Norme che Regolano l'assicurazione Incendio.*

La denuncia di sinistro deve essere effettuata alla Società con le seguenti modalità:

A mezzo fax al numero verde:	<b>800.60.61.61</b>
A mezzo posta indirizzata a:	<b>HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma</b>
A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) a:	<b><a href="mailto:sinistri@pec.hdia.it">sinistri@pec.hdia.it</a></b>
Rivolgendosi alla propria Agenzia	
Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero:	<b>800.23.31.20 oppure alla propria Agenzia</b>

#### **13. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami – via Abruzzi n. 10, 00187 Roma, telefax 06.4210.3583, indirizzo di posta elettronica: [reclami@pec.hdia.it](mailto:reclami@pec.hdia.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'IVASS.

Resta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso di liti transfrontaliere gli eventuali reclami potranno essere rivolti all'IVASS, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

#### **14. Arbitrato: arbitrato irrituale**

È prevista una procedura per la valutazione dell'ammontare del danno che le parti possono attivare per la risoluzione di eventuali controversie tra loro. Tale procedura è disciplinata dagli Artt. 2.7 "Procedura della valutazione del danno" e 2.8 "Mandato dei periti".



**Avvertenza**

*A prescindere da quanto previsto è comunque facoltà delle parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.*

**15. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata**

È possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all'Area Clienti dalla home page del sito [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it).

Le credenziali per l'accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta dell'Assicurato e/o del Contraente all'Intermediario assicurativo.

\* \* \*

*HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.*

HDI Assicurazioni S.p.A.  
Il Legale Rappresentante  
Massimo Pabis Ticci



## GLOSSARIO

**Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione ed il suo contenuto.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

**Cose**

Gli oggetti materiali e gli animali.

**Fabbricato**

L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

**Franchigia**

Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

**Incombustibilità**

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

**Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Intermediario**

La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7/09/2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

**Parti**

Il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

**Polizza**

Insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché il Fascicolo Informativo.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

**Recesso**

Lo scioglimento del vincolo contrattuale.

**Rischio**

La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Scoperto**


La parte del danno indennizzabile espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società**

L'impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.



- **INCENDIO MUTUI**
- **Condizioni di Assicurazione**

Documento aggiornato a Giugno 2016



**■ INDICE**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE \_\_\_\_\_ pag. 3

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO \_\_\_\_\_ pag. 4

GARANZIE COMPLEMENTARI E/O DEROGHE ALLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE \_\_\_\_\_ pag. 7

CONDIZIONI AGGIUNTIVE \_\_\_\_\_ pag. 7

CONDIZIONI PARTICOLARI \_\_\_\_\_ pag. 7



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.

### Art. 1.2 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabiliti.

L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

### Art. 1.3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 1.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 codice civile.

### Art. 1.5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 1.6 Recesso in caso di sinistro

*Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.* Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

### Art. 1.7 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

*In mancanza di disdetta, inviata con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.*

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Nel caso di **contratti di durata pluriennale**, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l'assicurato **trascorso il quinquennio**, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 30 gg e con effetto dalla fine dell'annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.

### Art. 1.8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### Art. 1.9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.

### Art. 1.10 Estinzione anticipata - portabilità

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo la Società restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, **depurato dei costi amministrativi e di intermediazione oltre che alle imposte governative**.



In alternativa la Società, su richiesta del debitore/assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

#### Art. 1.11 Diritto di ripensamento

Il Contraente, *entro 14 giorni dalla conclusione del contratto* (ovvero dal momento in cui ha ricevuto la polizza), *a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro*, ha diritto di recedere dal contratto stesso e di ricevere in restituzione il premio pagato, *al netto dei costi sostenuti dalla Compagnia e degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente*.

#### Art. 1.12 Deroga al patto di tacita proroga

In deroga a quanto previsto all'Art. 1.7 "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", *se espressamente indicato sulla Scheda di polizza "Tacito Rinnovo: NO", l'assicurazione cesserà alla scadenza convenuta senza obbligo di disdetta pertanto non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile*.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

#### Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato descritto nella scheda di polizza, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- incendio;
- fulmine (*esclusi i fenomeni elettrici conseguenti*);
- esplosione, implosione o scoppio, *con esclusione dei danni causati da ordigni esplosivi*;
- fumo, gas o vapori fuoriusciti a seguito di guasto, improvviso ed accidentale, agli impianti per la produzione del calore di pertinenza del fabbricato assicurato, *sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini*, oppure sviluppatisi a seguito di incendio che abbia colpito le cose assicurate e altri enti posti nell'ambito di 25 metri da esse;
- urto di veicoli stradali *non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito sulla pubblica via*;
- onda sonica;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- caduta di ascensori, montacarichi e simili compresi i danni agli impianti;

*anche se gli stessi sono stati cagionati con colpa grave dell'Assicurato e/o suoi familiari e/o delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.*


La Società si obbliga a indennizzare altresì:

- le spese di demolizione e sgombero necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro, *con esclusione dei residui rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" e quelli radioattivi di cui al D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza*;
- i guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire e arrestare l'incendio o limitarne le conseguenze.

#### Art. 2.2 Esclusioni

*Sono esclusi i danni:*

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.



**Art. 2.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

*Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.*

**Art. 2.4 Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art. 2.5 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
- b) darne avviso all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 codice civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) *fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;*
- d) *conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;*
- e) *predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.*

**Art. 2.6 Esagerazione dolosa del danno**

*Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno*, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, *perde il diritto all'indennizzo*.

**Art. 2.7 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) a richiesta di una delle Parti, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.


Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

**Art. 2.8 Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 2.5 "Obblighi in caso di sinistro";



- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 2.9 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 2.7 lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inherente all'indennizzabilità dei danni.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 2.9 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

L'attribuzione del valore che il fabbricato assicurato, illeso, danneggiato o distrutto aveva al momento del sinistro è ottenuto stimando la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutte le parti di fabbricato distrutte o per riparare quelle danneggiate, escludendo soltanto il valore dell'area, deducendo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette.

*Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che sulla stessa area è stata effettuata la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione.*

#### **Art. 2.10 Assicurazione per conto di chi spetta**

L'assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell'interesse di chi spetta. *In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all'assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia.*

*L'indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.*

#### **Art. 2.11 Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che *i valori di una o più partite eccedevano al momento del sinistro le somme assicurate alle partite stesse aumentate del 15%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.*

#### **Art. 2.12 Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, *il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.*


Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, *esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.*

#### **Art. 2.13 Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 2.14 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'Art. 2.2 lett. c).



**GARANZIE COMPLEMENTARI E/O DEROGHE  
ALLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE (*sempre valide ed operanti*)**

**A - Fumo**

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti **medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.**

**B - Parificazione Danni**

A completamento dell'Art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, sono parificati ai danni da incendio, oltre a quelli provocati per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE (*sempre valide ed operanti*)**

**E - Buona fede**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave) fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in casi di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

**F - Fabbricati in corso di costruzione**

Per i fabbricati in corso di costruzione, la garanzia si intende operante a condizione che **in occasione della messa in opera dei materiali coibenti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:**

- **vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte principalmente a sorvegliare ed intervenire prontamente con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio d'incendio;**
- **non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore a 10 mc (dieci metri cubi);**
- **non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentati e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;**
- **non sia consentito fumare.**

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

**(valide solo se espressamente richiamata sulla Scheda di polizza la "Garanzia Completa")**

**G - Acqua condotta**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da allagamento, bagnamento o spargimento d'acqua a seguito di rottura o guasto di pluviali, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato.

**H - Collaggio impianti automatici di estinzione**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni.

*La Società non risponde:*

- a) **dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei locali protetti;**
- b) **dei danni derivanti da gelo;**
- c) **delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.**

**I - Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte



contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

**L'aconto non potrà comunque essere superiore a €1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.**

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'aconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento della indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

#### **L - Ricorso terzi**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento garantito dalla presente polizza che colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le norme che regolano l'assicurazione **fino alla concorrenza di € 50.000,00** dei danni diretti e materiali cagionati dal sinistro suddetto ai beni mobili ed agli immobili dei vicini.

**Sono comunque esclusi:**

- *i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;*
- *i danni alle cose, in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.*

**L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.**

**L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.**

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile.

#### **M - Eventi atmosferici**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

#### **N - Eventi sociopolitici (tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio)**

A parziale deroga dell'Art. 2.2 lett. a), la Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, **la Società non risponde dei danni di cui al punto due anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti.

#### **O - Franchigie**

**In caso di sinistro il danno verrà indennizzato previa applicazione delle franchigie che seguono:**

- relativamente alla garanzia di cui al punto **G "Acqua condotta": franchigia di € 150,00 per ciascun sinistro;**
- relativamente alle garanzie di cui ai punti **M "Eventi atmosferici" ed N "Eventi sociopolitici": franchigia di € 150,00 per ciascun sinistro.**

#### **P - Scoperto e limite di risarcimento**

**Il pagamento dell'indennizzo per attività commerciali, rurali, artigiane ed industriali, sarà effettuato, in caso di danno doloso previsto dalla condizione aggiuntiva N "Eventi sociopolitici" e/o dalle garanzie di cui all'Art. 2.1 delle norme che regolano l'assicurazione, applicando uno scoperto del 20% con il minimo di € 5.000,00.**

**Il massimo risarcimento, per tale tipologia di danni, viene fissato nel 75% della somma assicurata.**

